



COMUNE DI ARGENTERA

Provincia di Cuneo

DECRETO DEL SINDACO N.3 del 13/05/2024

OGGETTO:

Attribuzione qualifica di Ispettore Ambientale, pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., con poteri di accertamento ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, per le violazioni relative alle disposizioni emanate dal Comune con Ordinanze e Regolamenti in materia di corretto conferimento di rifiuti, tutela del verde pubblico e decoro cittadino al sig. CALLERI Danilo

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici, del mese di maggio, nel proprio ufficio;

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

La corretta gestione dei rifiuti rappresenta oggi uno dei principali obiettivi che una società avanzata deve porsi per concorrere al benessere dei propri cittadini e per assicurare la salvaguardia dell'ambiente e garantirne la fruizione anche per le generazioni future;

Una corretta politica di gestione dei rifiuti deve, pertanto, concretizzarsi necessariamente attraverso diverse azioni, tra cui il potenziamento ed il miglioramento delle raccolte differenziate nonché le misure di controllo e la lotta agli abbandoni indiscriminati dei rifiuti;

Il triste fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte di autori ignoti e il conseguente obbligo di rimozione imposto ai Comuni dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006, comporta, oltre ripercussioni di natura ambientale e di decoro, soprattutto ripercussioni negative sulle casse dell'Ente e quindi dei cittadini, per gli enormi costi che si è costretti a sostenere nell'attività di rimozione e bonifica dei suoli contaminati;

Il **Comune di Argentera** intende apporre un forte deterrente al degrado ambientale costituito dagli abbandoni dei rifiuti nonché migliorare il servizio di gestione ed ottenere un aumento della percentuale dei rifiuti conferiti in modo differenziato rispetto ai già buoni risultati ottenuti negli ultimi anni, superiori alle percentuali minime disposte dal legislatore statale con l'art. 205 del d.lgs. 152/2006;

Il **Comune di Argentera** intende implementare l'attività mirata a dare adeguate informazioni per una corretta gestione dell'ambiente ed individuare strategie atte al miglioramento dei servizi ambientali;

Il **Comune di Argentera**, al fine di concorrere, con tutti gli uffici deputati, alla difesa e alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del decoro cittadino nel territorio comunale, ha voluto istituire, la figura dell'ispettore ambientale volontario, deputato ai servizi di controllo ed accertamento delle infrazioni che comportino l'irrogazione di una **sanzione pecuniaria in violazione dei regolamenti ed ordinanze relative**;

RILEVATO CHE:

L'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce, tra l'altro, che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare le misure per

assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

L'impiego di personale addetto a compiti specifici di controlli e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti offre una maggiore garanzia di tutela ambientale ed un valido strumento di contrasto agli illeciti ed ai fenomeni di diffusa inciviltà ancora ampiamente perpetranti da parte di una minima percentuale di utenti sul territorio del Comune di Alto e concorre ad ottimizzare il servizio di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza con positive ricadute in termini di aumento della frazione conferita in modo differenziato;

Iniziative analoghe, con risultati e risvolti positivi, sono state già realizzate a livello nazionale in realtà di ambiti territoriali più avanzati di grandi, medie e piccole città;

TENUTO CONTO CHE:

- In assenza di un'adeguata disciplina di rango legislativo che chiarisca i tratti essenziali della figura in questione, definendo requisiti, formazione, procedura di nomina, poteri e funzioni di questi ausiliari, non appartenenti alla Polizia locale, quali appunto sono le guardie ambientali, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltretutto da prassi concrete realizzate nelle esperienze citate, le normative locali le quali attribuiscono in generale (nello specifico con Decreto del Sindaco) la qualità di Pubblico Ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano;
- Applicazione degli artt. 314 - 337 - 361 e 363 del Codice Penale;
- Qualità di atto pubblico del processo verbale di accertamento del fatto illecito (artt. 2699/2700 Codice Civile);
- Potere di effettuare ispezioni, accertamenti e contestazioni delle violazioni in materie loro attribuite ai sensi degli artt. 13 e 14 Legge 689/1981;
- L'art. 3 "Autonomia dei Comuni" del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) recita *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamento delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà"* La sussidiarietà è quel principio che comporta l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, attribuendo le responsabilità pubbliche all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini;
- L'art. 13 del TUEL intitolato "Funzioni" recita *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*
- IL D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 (funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) all'art. 19, al comma 1 (novellando l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122 e s.m.i.) nell'individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, alla lettera f), prevede proprio l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 457 del 22.10.2013);
- Altresì, si trova sostegno nella norma fondamentale, in materia di tutela ambientale, ove si rileva che l'art. 195 c. 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in tema in vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998; pertanto, una lettura coordinata dei testi normativi porta a concludere nella materia "gestione dei rifiuti" affidata ai Comuni dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e definita quale funzione fondamentale dei Comuni dal D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, questi ultimi siano titolari dei connessi poteri di polizia amministrativa;



CONSIDERATO CHE le attività degli Ispettori Ambientali, nella qualità di Pubblici Ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni, si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale, che coincide con l'intero territorio comunale, a garanzia dell'igiene ambientale e decoro cittadino ed in quest'ottica le attività si estrinsecheranno sinteticamente in:

Attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino;

Opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro della città;

Funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici in particolare parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere;

e potranno inoltre essere impiegati, compatibilmente alla qualifica ricoperta, in occasione di eventi e manifestazioni varie, nonché a controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (parchi giochi, viali alberati, aree per animali domestici, etc....) e quelle adibite alla raccolta dei rifiuti e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche;

RITENUTO opportuno, da parte di questa Amministrazione, potenziare le azioni di prevenzione e controllo ambientale intraprese sul territorio comunale allo scopo di arginare i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti d'ogni genere;

VISTA la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 02.04.2023** con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale volontario comunale;

VISTA la comunicazione presentata dal sig. **CALLERI Danilo** ed assunta al protocollo comunale n. 1010 in data 06 maggio 2024 con la quale manifestava la propria disponibilità a svolgere la funzione di Ispettore ambientale volontario;

VISTI:

L'art. 117, comma 8, della Costituzione che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

L'art. 195 D.Lgs. 152/06 (T.U.A.) relativo a "Compiti affidati allo Stato in materia di gestione di rifiuti";

L'art. 198 D.Lgs. 152/06 secondo il quale importanti funzioni amministrative di gestione dei rifiuti sono attribuite ai Comuni e si riconosce, altresì, ai Comuni potere regolamentare;

L'art. 357 del Codice Penale "Qualifica di Pubblico Ufficiale";

L'art. 7 e 7 bis d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) "Potestà regolamentare e sanzionatoria del Comune";

L'art. 13 della legge 689/1981 "Organi addetti al controllo e accertamento delle infrazioni";

DECRETA

Di conferire a CALLERI Danilo, nato ad Albenga (SV) 04.06.1956 e residente ad Alto (CN) in Via Pieve di Teco 20/F, Codice Fiscale CLLDNL56H04A145M, in possesso dell'attestato di Guardia Particolare Giurata agli atti di questo Ente, **la qualifica di ispettore ambientale**, titolare dei poteri e delle funzioni di accertamento di cui all'art. 13, c. 1 della legge 689/1981, relative alle disposizioni emanate dal Comune con ordinanza e regolamenti in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del verde pubblico e decoro cittadino nonché potrà inoltre essere impiegato, compatibilmente alla qualifica ricoperta, in occasione di eventi e manifestazioni varie.

PRECISA

- Che durante lo svolgimento dell'attività e nelle materie di competenza ai soggetti individuati rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale e svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri di accertamento di cui all'art.13 della legge 689/1981, ivi compresi i poteri di contestazione immediata (art. 14 L. 689/1981) previa

identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile,

- Che in relazione a tale veste giuridica consegue:
 - a) L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
 - b) La qualificazione di atto pubblico del verbale di accertamento delle violazioni redatto dall'accertatore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
 - c) L'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d) La possibilità di individuare il trasgressore e l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
 - e) La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- Che nell'espletamento delle funzioni di vigilanza gli ispettori ambientali dovranno agire in sintonia e collaborazione agli altri uffici deputati alla vigilanza ambientale;
- Che il Sindaco può disporre la sospensione e/o la revoca dell'incarico con decreto motivato;

DISPONE

l'inoltro per conoscenza al Comando stazione carabinieri di Pietraporzio, alla Stazione Carabinieri Forestali di Demonte ed alla Prefettura di Cuneo.



Il Sindaco
On. Monica GIABURRO

Firma per Accettazione

Sig. Calleri Danilo